



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 9 luglio 2007

N. della Sezione: 2686/2007

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle
finanze.

Schema di d.P.R. recante regolamento
di organizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con
nota prot. ACG/8/ECOGAB/8808,
in data 20 giugno 2007, pervenuta in
data 27 giugno 2007, con la quale il

Ministero dell'economia e delle finanze chiede il parere sullo schema indicato
in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. G.Paolo Cirillo;

PREMESSO:

Lo schema di regolamento provvede alla riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dall'articolo 1, dai
commi 404- 416 e 426 -429, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Secondo l'amministrazione, il testo rappresenta il naturale completamento
del processo di riorganizzazione del Ministero, avviato con le precedenti
riforme e teso a specificare e valorizzare la missione istituzionale dei relativi
dipartimenti.

I criteri cui s'ispira la riforma organizzativa sono: a) la revisione delle competenze e il rafforzamento del coordinamento in materia di finanza pubblica e di integrazione dei relativi flussi informativi; b) l'attribuzione al dipartimento dell'amministrazione generale del compito di definire indirizzi generali e linee guida in materia di politiche del personale, sentiti gli altri dipartimenti, prevedendo forme di coordinamento tese ad assicurare una visione coerente e unitaria di tali settori; c) la gestione unificata del personale, della logistica e dei servizi comuni del dipartimento dell'amministrazione generale; d) la revisione dell'articolazione territoriale, così come dispone l'articolo 1, ai commi 426-429, dell'indicata legge n. 296 del 2006.

Lo schema si compone di 28 articoli ed è suddiviso in 6 capi. Allo schema sono state allegate la relazione tecnica e il piano operativo, così come dispone la legge suddetta.

Il capo 1 dello schema detta disposizioni di carattere generale in relazione al numero dei dipartimenti e alle attribuzioni dei capi dei dipartimenti. In particolare il preesistente Dipartimento per le politiche fiscali viene ridenominato Dipartimento delle finanze. Vengono istituiti alcuni comitati tesi ad assicurare il continuo confronto tra le articolazioni del Ministero su questioni comuni e di particolare rilevanza. Essi sono il Comitato permanente per il coordinamento delle attività in materia di finanza pubblica, che sostituisce la precedente Conferenza dei capi dipartimento, e i Comitati interdipartimentali, chiamati a dare supporto al dipartimento dell'amministrazione generale nell'elaborazione di linee guida in materia di politiche delle risorse umane e strumentali e delle attività informatiche nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro. Vengono altresì espressamente individuati - quali organismi operanti all'interno del Ministero - l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, il Servizio consultivo e tributario e la Commissione tecnica per la finanza pubblica, prevista dall'articolo 1, comma 474, della legge 296 del 2006.

Il capo 2 dello schema disciplina le attribuzioni dei singoli dipartimenti del Ministero e delle relative articolazioni di livello dirigenziale generale. Particolarmente innovativo é il ruolo assunto dal Dipartimento dell'amministrazione generale cui sono state completamente affidate le attività di carattere operativo riguardanti la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, così come dispone l'articolo 1, comma 404, lettera c) della più volte indicata legge n. 296 del 2006. In tal modo, il Dipartimento dell'amministrazione generale assume anche il ruolo di "centro servizi" per il Ministero nel suo complesso, ponendo i dipartimenti quali fruitori dei servizi erogati.

Lo schema predisposto regola anche l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento delle finanze, sinora disciplinato da norme distinte e diverse rispetto ai dipartimenti riconducibili all'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Numerose sono le variazioni, nell'ambito dell'articolazione dei dipartimenti, rispetto alle previgenti norme di organizzazione. In particolare è stata istituita la Direzione per la valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato, nell'ambito del dipartimento del tesoro; il servizio studi dipartimentali, nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; la Direzione generale per le politiche del personale e la distinta Direzione centrale per i servizi al personale, nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione generale. Al medesimo Dipartimento sono state attribuite le nuove competenze assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, commi 1224 e 1225, della legge n. 296 del 2006, relative alla riparazione per violazione del termine ragionevole del processo nonché per i pagamenti in esito a sentenze di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. È stato riorganizzato il Corpo ispettivo del dipartimento dell'amministrazione generale, posto ora alle dirette dipendenze del Capo dipartimento.

Nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono state definite le modalità e i criteri per la trasmissione dei bilanci in via telematica.

Il capo 3 detta disposizioni in ordine agli organi di consulenza. In particolare è consentito modificare la distribuzione numerica degli esperti che compongono il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, fermo restando il numero massimo di 21 unità e senza aggravii di oneri complessivi. Si è provveduto anche al ridimensionamento del Comitato di consulenza del dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da cui deriva il risparmio di spesa indicato nella relazione tecnica.

Il capo 4 ridefinisce l'articolazione territoriale del dicastero, la modifica delle competenze istituzionali, come il passaggio all'Inps dei compiti in materia di invalidità civile. E' stato ridotto il numero degli uffici provinciali in linea con le indicazioni della legge finanziaria. In particolare si prevede la riduzione di n. 40 uffici provinciali per ciascuna delle due strutture territoriali (ragionerie e direzioni provinciali). La riduzione verrà realizzata in due fasi: la prima, con la chiusura di venti uffici nell'arco dei dodici mesi successivi all'emanazione di ulteriore decreto di individuazione delle sedi sopprimende e la contestuale trasformazione degli altri venti in presidi territoriali a livello non dirigenziale; la seconda, con la chiusura dei presidi territoriali rimasti nell'arco dei successivi dodici mesi.

Il capo V, segnatamente l'articolo 25, rimanda all'allegata tabella, per la determinazione delle dotazioni organiche. Esse terranno conto, per quanto attiene al personale non dirigente, della necessità di contenere il personale di supporto entro il limite del 15%, fissato dall'articolo 1, comma 404, lettera f) della legge n. 296 del 2006, nonché della riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale nella misura del 10%.

Il capo VI, infine, reca disposizioni transitorie finali, prevedendo la conservazione degli esistenti uffici dirigenziali nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 2 dello schema di decreto

nonché l'abrogazione espressa, con le eccezioni indicate, della previgente normativa di organizzazione.

CONSIDERATO:

La Sezione, in ordine allo schema di regolamento in esame e, in particolare, all'art. 1, comma 2, non può esimersi dal formulare le osservazioni che seguono.

L'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che *“con regolamenti da emanare entro il 30 aprile 2007 ... si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale ...”*.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 404 e seguenti della suddetta legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha diramato, con proprio decreto, le “linee guida” finalizzate, in particolare, a rendere più chiari gli obiettivi dell'intervento e fornire indicazioni operative.

Dalla disposizione contenuta nella legge finanziaria e dalle citate *“linee guida”* (v. I parte - Obiettivi - n. 1, lett. b e n. 3, lett. a; II parte - Regolamenti di riorganizzazione - n. 1) sembra evincersi che la riorganizzazione deve riguardare non solo gli uffici dirigenziali generali, ma anche gli uffici dirigenziali non generali.

Lo schema di regolamento in esame prevede, come si è ricordato nelle premesse, la sola riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali, elencando una serie di attribuzioni per ciascuna di esse, senza specificare gli uffici di livello dirigenziale non generale destinati ad operare nell'ambito delle stesse, e limitandosi a fissare, nell'indicato art. 1, comma 2, il numero complessivo di tali uffici (determinato in 945 unità o posti funzione).

Ad avviso della Sezione lo schema di regolamento dovrebbe, pertanto, essere reso conforme alle disposizioni sopra menzionate.

Infine, va segnalata l'esigenza che sullo schema di regolamento sia acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della funzione pubblica.

Per quanto concerne gli aspetti formali la Sezione non ha particolari rilievi da formulare.

P.Q.M.

esprime parere interlocutorio nei sensi di cui in motivazione.

Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)

L'Estensore
(Gianpiero Paolo Cirillo)

Il Segretario d'adunanza
(Sara Foderaro)